

REGOLAMENTO (CE) N. 1788/2003 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2003

che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 856/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, ha introdotto un regime di prelievo supplementare in questo settore, a decorrere dal 2 aprile 1984. Tale regime è stato prorogato diverse volte, in particolare dal regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, e da ultimo, fino al 31 marzo 2008, dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁴⁾.
- (2) Per mettere a frutto l'esperienza acquisita in un intento di semplificazione e chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3950/92 e sostituirlo riorganizzando e chiarendo le norme vigenti.
- (3) Obiettivo principale del regime è ridurre il divario tra l'offerta e la domanda nel mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari e le conseguenti eccedenze strutturali per conseguire un migliore equilibrio del mercato. È pertanto opportuno applicare il regime per altri sette periodi consecutivi di dodici mesi a decorrere dal 1° aprile 2008. Tali periodi andranno ad aggiungersi a quelli già previsti dal regolamento (CEE) n. 3950/92.
- (4) È opportuno che sia confermato il metodo adottato nel 1984, che consiste nell'imposizione di un prelievo sui quantitativi di latte raccolti o venduti direttamente che eccedono un limite di garanzia. Detto limite è fissato, per ciascuno degli Stati membri, come un quantitativo globale garantito ad un determinato tenore di riferimento di grassi.
- (5) È opportuno che il prelievo sia fissato ad un livello dissuasivo, sia dovuto dagli Stati membri non appena il quantitativo di riferimento nazionale viene superato e sia ripartito dallo Stato membro tra i produttori che hanno contribuito al superamento. Questi ultimi sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del loro contributo al prelievo dovuto soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili.
- (6) È opportuno che gli Stati membri versino al FEAOG, sezione Garanzia, il prelievo corrispondente al superamento del loro quantitativo di riferimento nazionale, ridotto di un importo forfettario dello 1 % onde tener conto dei casi di fallimento o di incapacità definitiva di alcuni produttori di versare il loro contributo al pagamento del prelievo dovuto.
- (7) È opportuno che gli Stati membri dispongano di un determinato termine che consenta la ripartizione del prelievo dovuto tra i produttori e il relativo versamento al FEAOG, sezione Garanzia. Se non possono rispettare il termine previsto occorre vigilare affinché il FEAOG, sezione Garanzia, disponga degli importi dovuti deducendoli dai rimborsi mensili agli Stati membri. È pertanto opportuno derogare dalla procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio, del 26 dicembre 2000, riguardante la disciplina di bilancio ⁽⁵⁾.
- (8) Il regolamento (CEE) n. 3950/92 ha operato una distinzione tra consegne e vendite dirette. L'esperienza dimostra che è opportuno semplificare la gestione, limitando le consegne al latte intero, ad esclusione di ogni altro prodotto lattiero-caseario. Le vendite dirette dovrebbero pertanto comprendere le vendite e le cessioni dirette di latte ai consumatori, nonché tutte le vendite e le cessioni di altri prodotti lattiero-caseari.
- (9) Ai quantitativi di riferimento individuali per le consegne si dovrebbe applicare un tenore rappresentativo di grassi stabilito con riguardo ai tenori esistenti e modificabili in base a regole da precisare. È opportuno prevedere norme che garantiscano che il divario tra la media ponderata dei tenori rappresentativi individuali e il tenore di riferimento nazionale resti minimo.

(1) Parere espresso il 5 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 90 del 1.4.1984, pag. 10.

(3) GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2028/2002 (GU L 313 del 16.11.2002, pag. 3).

(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 73.

(5) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27.